



COMUNE DI PRATO

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. **18** del **11/12/2025**

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle
aliquote per l'anno 2026**

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l'anno 2026

Relazione Dirigenziale

Viste:

- la delibera di Consiglio comunale n. 84 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2029;
- la delibera di Consiglio comunale n. 87 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta comunale n. 17 del 16/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi e le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità, rimandando all'approvazione del PIAO 2025-2027 la definizione nel dettaglio degli obiettivi;
- la delibera di Giunta comunale n. 46 del 04/02/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, con la quale sono stati definiti i contenuti degli obiettivi di performance;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Prato di nomina della Dott.ssa Renata Castrucci a sub-Commissario prefettizio del Comune di Prato alla quale si conferiscono altresì le funzioni vicarie (decreto n. 27078 del 14/07/2025, assunto al Protocollo Generale dell'Ente al n. 152084 del 14/07/2025);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30/07/2025 di nomina del Dott. Claudio Sammartino, Commissario straordinario del Comune di Prato, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 20/08/2025);

Visto il decreto del Commissario straordinario n.1 del 08/08/2025 con il quale si conferiscono al sub-Commissario Dott.ssa Renata Castrucci le



deleghe e si confermano le funzioni vicarie.

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2022 e n. 20 del 20/04/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 23/12/2024 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2025.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative



pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Richiamati altresì:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo



all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Rilevato che:

- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019; con il medesimo decreto sono state inoltre fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto delle aliquote, di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il comma 1 dell'art. 6ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, è stato nuovamente sostituito l'allegato "A" del citato D.M. 6 settembre 2024.
- conseguentemente il Mef ha reso disponibile l'applicazione aggiornata per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto a partire dal 12 novembre 2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate



successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno:
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il comunicato del MEF del 10 novembre 2025 il quale evidenzia che,



in virtù dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. Si ricorda, infine, che con riferimento ai comuni che, per l'anno d'imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblichino un primo Prospetto secondo dette modalità.

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25/07/2023 con il quale sono stati aggiornati i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011, introducendo una modifica al processo di programmazione riguardante l'iter di approvazione del "bilancio tecnico", e in base al quale il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.
- l'art. 1 comma 762 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

Vista la L. 22/06/2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

Visto l'art. 1 comma 756 L. 160/2019, in base al quale si ritiene necessario confermare un'aliquota agevolata relativamente agli immobili censiti in categoria D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano i gestori delle attività; la medesima agevolazione era stata inserita dal legislatore durante il periodo emergenziale fino al 31/12/2022, introdotta per l'annualità 2023 con DCC n° 21 del 20/04/2023 e poi confermata anche per le annualità successive; si propone di estendere il beneficio anche per l'anno 2026.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2026.

Il Vicario del Commissario straordinario

Vista la relazione della Dirigente dei Servizi Finanziari, Economato e



Provveditorato;

Visti i pareri favorevoli, allegati alla presente delibera, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai Dirigenti competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Delibera

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2026 come già stabilite nel 2025 e riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. di specificare che per poter usufruire delle varie tipologie di aliquote agevolate è necessario, a pena di decadenza, osservare le disposizioni previste dal regolamento comunale IMU in materia di aliquote agevolate (art. 22, comma 4 del Regolamento);
3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, costituisce "altro allegato al bilancio di previsione";
4. di demandare alla Dirigente dei Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato la trasmissione del prospetto delle aliquote al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Letto, firmato e sottoscritto,

comune di
PRATO



Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 18 del 11/12/2025

Segretario Generale Maria Benedetta Vicario del Commissario Renata
Dupuis Castrucci

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Prospetto aliquote IMU anno 2026	Prospetto aliquote IMU_2026_Prato.pdf	05/12/2025
69B27ED4716EE00F22B90CDB54D67FC4AE8426214DD40998C65B8D1BDFC8493F		
PARERE TECNICO SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E PROVVEDITORATO	PARERE_ST_2025_599.odt.pdf.p7 m	05/12/2025
B2CB9B919D9FD347A133660F32DA8507F8D13CB4D6BDA3C08DC4A5B637BEE1A9		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_ST_2025_599.odt.pdf.p7 m	05/12/2025
0CEF4898A5A25B149F30FEFF638EE367A4E33C60DB328D4D1CE71CCC910781C6		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Prospetto aliquote IMU anno 2026	Prospetto aliquote IMU_2026_Prato.pdf	05/12/2025
69B27ED4716EE00F22B90CDB54D67FC4AE8426214DD40998C65B8D1BDFC8493F		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

MARIA BENEDETTA DUPUIS

codice fiscale DPSMBN70E56F839X

num.serie: 50112200380837004884746669220431539814

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 05/11/2024 al 05/11/2027

RENATA CASTRUCCI

codice fiscale CSTRNT58M51G142W

num.serie: 57541310949899630239968438317900931076

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/07/2025 al 23/07/2028